

Circolare n.8
del 11 /09/2021

A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
Alle famiglie di tutti gli alunni

Oggetto: **PIANO DI RIENTRO** - COVID- 19 – Anno scolastico 2021/22 - Indicazioni a garanzia della salubrità degli ambienti ed a tutela della salute delle persone che sono all'interno della Istituzione scolastica.

Il decreto-legge n. 111/2021 (d'ora in poi decreto-legge) definisce “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L'articolo 1, comma 1, precisa che dette “Misure urgenti” sono rivolte “ ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e all'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”.

Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “ al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”. La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 2021.

Il presente documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute e da quanto periodicamente pubblicato relativamente alle misure di contrasto da adottare per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, contiene le linee guida che l'Istituto Comprensivo Statale Cervia 2 intende attivare quali misure operative di sicurezza anti- contagio e di contrasto all'epidemia da Covid-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Tutto il personale interno, gli alunni, le famiglie degli alunni, i visitatori esterni ed ogni tipo di utenza in ingresso nei locali dell'Istituto dovrà rigorosamente rispettare e far rispettare le indicazioni fornite; ad ognuno è inoltre assegnato l'impegno a comunicare tempestivamente alla Dirigenza eventuali mutamenti di condizioni del proprio stato di salute o di avvenuti contatti con persone risultate positive, condizioni che determinano l'obbligo di permanenza al proprio domicilio.

Utenza interna/esterna

Le relazioni con l'**utenza esterna** avverranno prevalentemente mediante ricorso alla posta istituzionale o comunicazione telefonica; l'accesso in presenza dell'utenza è concesso solo:

- mediante appuntamento precedentemente fissato;
- entrando uno alla volta;
- indossando mascherina chirurgica;
- provvedendo alla sanificazione delle mani con apposito gel collocato all'ingresso;
- mantenendo il distanziamento sociale di almeno 1 metro.

Il personale in servizio presso la portineria è tenuto a presentare la Certificazione verde Covid - 19, registrare gli ingressi sul registro il cui modello è allegato al presente documento e sul quale saranno indicate le generalità ed il recapito di ogni visitatore.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione

in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e provvedere quanto prima al ritorno presso il domicilio per poi seguire il percorso medico previsto.

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter previsto dalle regole vigenti.

Ingresso degli alunni

L'entrata a scuola degli studenti è effettuata utilizzando diversi punti di ingresso, indicati da una segnaletica, anche orizzontale, appositamente predisposta e che tutti sono invitati a rispettare; gli ingressi saranno presidiati da personale ausiliario, tenuto a controllare che gli studenti rispettino il distanziamento sociale, evitando di assembrarsi in gruppi.

Igienizzazione, pulizia e sanificazione

Prima dell'inizio delle lezioni sarà cura dei collaboratori scolastici assicurare una approfondita pulizia dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria ed ogni altro ambiente di utilizzo.

E' preferibile lavarsi le mani più volte al giorno utilizzando acqua e sapone oppure utilizzare soluzioni disinfettanti a base alcolica, che vengono messe a disposizione dalla scuola.

E' obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini. Bisogna lavarsi le mani anche dopo aver consumato una bevanda al distributore automatico o in autonomia. Va posta la massima attenzione all'uso di attrezzature e di tastiere e simili di uso promiscuo (telefoni, tastiere di pc, campanelli, pulsanti, tastiere di distributori automatici, rubinetterie, accessori dei bagni, chiavi, ecc.).

I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi e delle postazioni di lavoro. Il lavoratore collabora nel mantenere puliti e sanificati gli ambienti di lavoro ed evita di toccare le attrezzature e le postazioni dei colleghi. Particolare attenzione va posta alla pulizia di telefoni e attrezzature utilizzate dal personale soggetto a turnazione.

I luoghi e le aree **potenzialmente contaminati dal Virus** devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi prima di essere nuovamente utilizzati.

In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre disporre una approfondita pulizia di tutti i locali scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.

Il personale addetto provvederà:

- ad utilizzare materiale detergente, con azione virucida;
- a garantire la adeguata aerazione di tutti i locali;
- a sottoporre a pulizia i servizi igienici almeno due volte al giorno, anche con immissioni di liquidi a potere virucida negli scarichi delle toilette;
- a sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all'uso degli alunni.

Dopo la pulizia, per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di mascherina e guanti monouso e devono essere seguite le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Per le aree non contaminate è necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti.

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata con regolarità periodica e in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus.

Per la scuola dell'infanzia, oltre agli ambienti, anche gli arredi e materiali devono essere opportunamente igienizzati; in particolar modo prima della riapertura delle attività dovrà essere effettuata una pulizia approfondita di tutti i locali (D.M. 111/2021 del 06/08/2021).

D.P.I - Dispositivi di Protezione individuali

Se nello svolgere il lavoro non è possibile garantire una distanza interpersonale pari ad almeno 1 metro, c'è l'obbligo di indossare mascherina e guanti (DPI), che devono essere messi a disposizione della scuola. Stante l'attuale situazione, si ritiene utile l'uso di mascherina per chiunque acceda o permanga a scuola. Gli indumenti di lavoro e i DPI devono essere del tipo monouso oppure personali, senza uso promiscuo. L'uso di attaccapanni o simili deve tener conto della possibilità di mantenere una distanza di almeno 1 metro tra un capo e l'altro. E' preferibile mantenere come proprio, lo stesso posto all'attaccapanni, giorno dopo giorno.

Alunni

Come è noto i banchi degli alunni devono essere collocati gli uni dagli altri in modo da garantire 1 metro di distanza da bocca a bocca, 2 metri tra insegnante e banchi e cm. 60 di distanza tra le file. Il personale ausiliario si attiverà affinché le distanze siano rispettate utilizzando apposita segnaletica orizzontale. Si invitano famiglie e docenti a responsabilizzare gli studenti affinché assumano comportamenti e procedure corrette e consone alla condizione di emergenza.

I docenti della scuola dell'infanzia, considerata l'età della utenza scolastica gestita, sono altresì invitati, attraverso modalità ludico-espressive, a promuovere i comportamenti di base che favoriscono il contenimento della diffusione del virus (evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani, tossire e starnutire all'interno del gomito).

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina e guanti, anche dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

Tutti gli alunni di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina chirurgica di propria dotazione, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel "Piano scuola 2021-2022", cui si fa rimando. L'articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:

a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:

- bambini di età inferiore a sei anni;
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
- svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a).

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano" (comma 2, lettera b);

c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Per corrispondere a quesiti in merito pervenuti, si esprimono i seguenti pareri.

L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere. Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano". Rinviando ai contenuti del "Piano scuola 2021-2022", ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per

la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico". Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l'automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza. In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020 : "All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale".

Spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali per il tempo necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Pertanto il dirigente scolastico valuta l'opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata. L'utilizzo dell'aula dedicata al personale docente (cd. sala insegnanti) è consentito con l'utilizzo della mascherina e nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. Anche nelle aree dedicate alla distribuzione di bevande e snack, è necessario evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell'attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell'indirizzo e delle particolari attività svolte, in un'ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale addetto.

Per le attività di educazione fisica svolte nelle palestre, e quindi al chiuso, dovrà essere garantita adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle

zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

La certificazione verde COVID-19: ulteriore misura determinante per la sicurezza

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l'obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi dell'infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, introdotto dall'articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021). **Le stesse misure sono in corso di estensione, con decreto Legge, per tutti gli adulti che a vario titolo chiederanno l'ingresso a scuola.**

Controllo del possesso della certificazione verde COVID-19

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede poi che "i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

Mancato possesso della certificazione verde COVID-19: conseguenze

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale della scuola.

Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di "assenza ingiustificata" - per mancato possesso della "certificazione verde COVID-19" - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Si tratta dunque di due tipi di "assenza ingiustificata", differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l'uso del medesimo sintagma.

Mancato possesso della "certificazione verde COVID-19": i quattro giorni

Il già citato comma 2 stabilisce che, "a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

Il presente atto ha decorrenza immediata e resta in vigore fino al termine della emergenza sanitaria o fino a nuove disposizioni emanate a carattere Regionale o Nazionale e viene pubblicato sul Sito Web dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giancarlo Frassinetti
Documento firmato digitalmente

*ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa*